



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 5 del 11-03-2020

Oggetto: COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATI SU AREA PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è in atto nel paese la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19;
- sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri varie disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale, con ordinanza Sindacale n. 4 del 10.03.2020 ha attivato il Centro Operativo Comunale Temporaneo per la gestione dell'emergenza epidemiologica;

Preso atto, che:

- il D.P.C.M. 08.03.2020 all'art. 1 stabilisce che sono consentite solo le attività commerciali ove è possibile evitare gli assembramenti di persone e mantenere per i frequentatori una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sentite le valutazioni espresse dal C.O.C. nella riunione del 11.03.2020, nonché le indicazioni fornite dalla Prefettura di Perugia;

Considerato che:

- all'interno dei mercati settimanali e mensili su area pubblica che si svolgono nel territorio comunale non è possibile garantire le condizioni organizzative strutturali per il mantenimento della distanza di sicurezza prescritta e gli assembramenti;

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, per le finalità sopra evidenziate;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e con le procedure a tal fine previste;

COMUNE DI TREVI

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- la sospensione di tutti i mercati su area pubblica nei termini di efficacia ed in attuazione del D.P.C.M. 08.03.2020 come successivamente integrato in data 10.03.2020;

- la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi del D.P.R. 689/81, nonché la revoca dei titoli autorizzatori e le sanzioni previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Resta salva, altresì, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P. ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato ai sensi dell'art. 452 dello stesso Codice;

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento immediatamente esecutivo è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Trevi, all'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 11-03-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, *li* 11-03-2020.

Il responsabile dell'area amministrativa
Daniela Rapastella